



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2011 (03.01.12)
(OR. en)**

18419/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0298 (COD)**

**CODEC 2388
MI 659
ENV 952
CHIMIE 92
COMPET 608
ENT 281
PE 553**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12 - 15 dicembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag.5

In questo contesto il relatore, Bill NEWTON DUNN (ALDE, UK), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, un unico emendamento di compromesso (emendamento 28) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 dicembre, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 28) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

Uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0597),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0356/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 marzo 2011¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0246/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 71.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato *destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Come previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti³, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detergenti nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati. Sulla base di questa analisi, ***si è giunti alla conclusione*** che l'uso dei fosfati nei detergenti per bucato ***destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori*** dovrebbe essere limitato per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e diminuire il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detergenti per bucato ***destinati ai consumatori*** con sostanze alternative ai fosfati.
- (2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato ***destinati ai consumatori*** a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati, che se utilizzati in quantità crescenti potrebbero essere nocivi per l'ambiente. ***Se è vero che nella produzione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori è importante incoraggiare l'utilizzazione di sostanze alternative, aventi un profilo ambientale più favorevole di quello dei fosfati e di altri composti del fosforo, nelle normali condizioni d'uso tali sostanze non dovrebbero presentare rischi, ovvero dovrebbero presentare rischi di minore entità, per l'uomo e/o l'ambiente. Occorre dunque utilizzare il sistema REACH di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre***

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 71.

² Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011.

³ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹, ove del caso, per valutare tali sostanze.

- (3) Data l'interazione esistente tra i fosfati e gli altri composti del fosforo, è necessario definire con cautela portata e livello della limitazione, che deve valere per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati di cui è limitato l'uso siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il tenore di fosforo ammesso deve essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la messa sul mercato di detergenti per bucato **destinati ai consumatori** a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.
- (4) Poiché gli obiettivi della presente azione, vale a dire la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione **e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori**, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri poiché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (5) **Attualmente** non è opportuno **che** le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato **destinati ai consumatori e nei** detergenti per lavastoviglie automatiche **destinati ai consumatori siano estese a livello dell'Unione** ai detergenti per uso industriale o istituzionale, perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detergenti. **Per quanto riguarda i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, è verosimile che nel prossimo futuro saranno più ampiamente disponibili delle alternative. È dunque opportuno prevedere una limitazione dell'uso dei fosfati in tali detergenti. Detta limitazione dovrebbe applicarsi a partire da una data futura, entro la quale si prevede che siano ampiamente disponibili alternative ai fosfati, in modo da incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti. È opportuno anche specificare il tenore massimo di fosforo sulla base di dati concreti, incluse le limitazioni vigenti a livello nazionale relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Tuttavia, occorre altresì prevedere che, prima dell'entrata in vigore di tale limitazione a livello di Unione, la Commissione proceda a una valutazione approfondita del valore limite, sulla base dei dati più recenti a disposizione, e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Tale valutazione dovrebbe vertere sull'impatto sull'ambiente, l'industria e i consumatori di detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi un tenore di fosforo superiore e inferiore al valore limite di cui all'allegato VI bis e sull'impatto delle alternative, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l'efficienza di lavaggio e l'impatto in termini di trattamento delle acque.**

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- (6) *Il presente regolamento persegue fra l'altro l'obiettivo di proteggere l'ambiente riducendo l'eutrofizzazione causata dal fosforo contenuto nei detersivi utilizzati dai consumatori. Non sarebbe dunque opportuno obbligare gli Stati membri che hanno già introdotto limitazioni relativamente alla presenza di fosforo nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori ad adeguare tali limitazioni prima che la limitazione a livello di Unione divenga d'applicazione. È inoltre auspicabile che gli Stati membri abbiano facoltà di introdurre gradualmente tali limitazioni quanto prima possibile. È opportuno introdurre nel regolamento delle disposizioni al riguardo.*
- (7) Per ragioni di leggibilità, occorre includere direttamente nel regolamento (CE) n. 648/2004 una definizione di "pulizia" anziché un riferimento alla corrispondente norma ISO *e inserirvi anche la definizione di "detersivo per bucato destinato ai consumatori" e di "detersivo per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori". Inoltre, è opportuno chiarire la definizione di "immissione sul mercato" e introdurre la definizione di "messa a disposizione sul mercato".*
- (8) *Al fine di fornire informazioni esatte nel più breve tempo possibile, è opportuno modernizzare le modalità di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi delle autorità competenti e dei laboratori approvati.*
- (9) *Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 648/2004 al progresso scientifico e tecnico, di introdurre disposizioni in merito ai detersivi a base di solventi e di stabilire, per le fragranze allergizzanti, limiti di concentrazioni individuali adeguati e basati sui rischi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche che occorre apportare agli allegati del presente regolamento per conseguire tali obiettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (10) Spetta agli Stati membri determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (11) È opportuno prevedere un'applicazione differita delle limitazioni stabilite dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detersivi per bucato *e per lavastoviglie automatiche* a base di fosfati *destinati ai consumatori* utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.
- (12) occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 648/2004 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
- «← l'etichettatura addizionale dei detersivi, comprese le fragranze allergizzanti;

- le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri;
- le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detersivi *per bucato destinati ai consumatori e nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori*.»;

2) all'articolo 2:

a) *sono inseriti i punti seguenti:*

«1 bis. 'detersivo per bucato destinato ai consumatori': un detersivo per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;

1 ter. 'detersivo per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori': un detersivo immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. 'pulizia': processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione;»;

c) *il punto 9 è sostituito dal seguente:*

«9. 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione. L'importazione nel territorio doganale dell'Unione è considerata immissione sul mercato;»;

d) *è aggiunto il punto seguente:*

«9 bis. 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»;

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo

I detersivi elencati nell'allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalle date fissate in tale allegato.»;

4) *all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :*

«4. La Commissione rende pubblicamente disponibili gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2.»;

5) *all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :*

«4. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori riporta le informazioni di cui all'allegato VII, sezione B.»;

- 6) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;
- 7) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Adattamento degli allegati

1. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** ■ ***atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per introdurre*** le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati ***I, II, III, IV, VII e VIII*** al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** ■ ***atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per introdurre*** modifiche ***agli*** allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.

3. Se il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari stabilisce per le fragranze allergizzanti limiti di concentrazione individuali basati sui rischi, la Commissione ***adotta atti delegati*** ai sensi ***dell'articolo 13 bis per adattare*** di conseguenza il limite dello 0,01% indicato nella sezione A dell'allegato VII.

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

-1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. ***La delega di potere*** ■ ***di cui all'articolo 13 è conferita*** alla Commissione per un periodo di ***cinque anni a decorrere dal ...⁺***. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

1 bis. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁺ ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

2 bis. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*



Articolo 14

1. *Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la messa a disposizione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.*

2. Gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo in detergenti per i quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, *in particolare* se motivi *quali la protezione della salute pubblica* o dell'ambiente  lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

3. *Gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali in vigore il ...⁺ concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per i quali non sono ancora d'applicazione le limitazioni fissate nell'allegato VI bis. Le misure nazionali vigenti sono notificate alla Commissione entro ...⁺⁺ e possono rimanere in vigore sino alla data a partire dalla quale si applicano le limitazione fissate nell'allegato VI bis.*

⁺ *GU inserire la data: venti giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento.*

⁺⁺ *GU inserire la data: sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento.*

4. Dal ...⁺ al ...⁺⁺ gli Stati membri possono adottare norme nazionali per l'applicazione della limitazione relativa al tenore di fosfati e altri composti del fosforo di cui all'allegato VI bis, punto 2, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell'ambiente lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE.

5. La Commissione rende pubblicamente disponibile l'elenco delle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4.»;

8) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se uno Stato membro ha motivi fondati per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, presenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l'ambiente, tale Stato può adottare tutte le misure temporanee adeguate per garantire che il detergente in questione non presenti più tale rischio, che sia ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole ovvero che la sua disponibilità sia limitata in altro modo, proporzionalmente alla natura del rischio.

Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.»;

9) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Relazione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sul tenore di fosforo dei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e immessi sul mercato nel loro territorio, e alla luce degli eventuali dati scientifici, esistenti o nuovi, a sua disposizione circa le sostanze utilizzate nei prodotti contenenti fosfati e nelle formulazioni alternative, determina, attraverso una valutazione approfondita, se le limitazioni di cui all'allegato VI bis, punto 2 debbano essere modificate. La valutazione include un'analisi dell'impatto sull'ambiente, l'industria e i consumatori dei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi un tenore di fosforo superiore e inferiore al valore limite di cui all'allegato VI bis, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l'efficienza di lavaggio e le conseguenze in termini di trattamento delle acque. La Commissione presenta tale valutazione approfondita al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, qualora la Commissione ritenga, sulla base di detta valutazione, che occorra rivedere la limitazione relativa ai fosfati e agli altri composti del fosforo utilizzati nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, essa presenta al più tardi entro il 1° luglio 2015 una proposta legislativa adeguata. Qualsiasi proposta di questo

⁺ GU inserire la data: venti giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento.

⁺⁺ GU inserire la data; un giorno prima dell'entrata in vigore del valore limite per i detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.

tipo deve essere volta a minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente in senso lato di tutti i prodotti detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, tenendo conto nel contempo degli eventuali costi economici individuati nella valutazione approfondita. Salvo se il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente entro il 31 dicembre 2016 sulla base di una siffatta proposta, il valore fissato all'allegato VI bis, punto 2, diviene il valore limite per il tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a decorrere dalla data indicata al suddetto punto 2.»;

10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché tali sanzioni siano applicate. *Ciò può comprendere anche misure appropriate che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti e/o tensioattivi per detergenti che non sono conformi al presente regolamento.* Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione queste disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Queste disposizioni prevedono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.»

11) è inserito l'allegato VI bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

12) nella sezione A dell'allegato VII è soppresso il testo seguente:

«Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

13) *la sezione B dell'allegato VII è sostituita dal seguente:*

«B. Informazioni sul dosaggio

Come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Detergenti per bucato destinati ai consumatori

L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

- *quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli,*

- *per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "normalmente sporchi" e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "leggermente sporchi" che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO₃/l,*
- *qualora venga fornito un misurino, la sua capacità deve essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previste tacche per indicare la dose di detersivo adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.*

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato. Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.*

Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per lavastoviglie automatiche deve recare le seguenti informazioni:

- *il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, tenendo conto, se del caso, delle classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.*

* *GUL 187 del 20.7.1999, pag. 52.».*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente	Limitazioni	Data di applicazione
1. Detergenti per bucato destinati ai consumatori	<p>Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 g. per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato VII, sezione B, in presenza di acqua di durezza elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detersivi normali, – per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detersivi per tessuti delicati. 	30 giugno 2013
2. Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori	<p>Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 g. per dosaggio standard quale definito nell'allegato VII, sezione B.</p>	1° gennaio 2017

»